



Convenzione Quadro tra ASSOP2B e CONFASI

L'**ASSOP2B**, Associazione Professionals To Business, (P.IVA 03247400736) con sede legale in Martina Franca (TA) alla via O. De Mita, n. 66, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Giuseppe Caruso, PEC: assop2b@pec.it – MAIL: info@assop2b.it – TEL. 331/7775034 – 338/2863231, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Confederazione Sindacale.

Il Sig. Giuseppe Caruso, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente e rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi del proprio Statuto,

e

CONFASI (Confederazione Autonoma Sindacati Italiani), con sede legale in Piazza dei Prati degli Strozzi, 34 – Roma in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. La Ghezza Antonio, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Confederazione Sindacale.

Il Sig. La Ghezza Antonio, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente e rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi del proprio Statuto,

di seguito anche indicate “**Parti**”,

premessato che

- L'ASSOP2B si propone di: stimolare la formazione e l'aggiornamento dei professionisti, degli imprenditori e dei loro dipendenti, di docenti e personale scolastico mediante seminari, convegni, corsi, master, editoriali, libri o ebook; promuovere ed organizzare occasioni d'incontro tra i professionisti e le imprese e tra imprese nazionali ed internazionali; studiare e realizzare progetti per l'impresa pubblica e privata inserita nel mercato nazionale ed internazionale; associarsi a varie Associazioni presenti sul territorio nazionale ed internazionale che perseguono le medesime finalità; ogni altra iniziativa compatibile con gli scopi associativi.
- la CONFASI ha, tra le finalità statutarie, il supporto formativo per i propri iscritti e familiari;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'ASSOP2B che la CONFASI possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Corsi di formazione professionale di varia tipologia per lavoratori dipendenti, imprenditori e professionisti;
- Corsi di formazione di varia tipologia per docenti e personale scolastico;
- Corsi di laurea triennale, magistrale, master post laurea di I e II livello relativamente alle facoltà di Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Psicologia e Lettere;
- Master post laurea di I e II livello sanitari;
- Corsi singoli e master integrativi per l'accesso alle classi di concorso per l'insegnamento;
- Corsi e certificazioni linguistiche ed informatiche;
- Corsi per docenti e personale ATA.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Le parti concordano nel raggiungere gli obiettivi di sviluppare e incrementare la cultura degli iscritti e dare la possibilità di perseguire un titolo di studio.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi di secondo livello che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Gli **accordi di secondo livello** sono concordati e regolati tra le **sedi territoriali CONFASI e ASSOP2B** nel rispetto della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi di secondo livello, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ASSOP2B.

Gli atti e/o accordi di secondo livello in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per ASSOP2B il referente è Giuseppe Caruso;

Per la CONFASI il referente sarà il responsabile al Comparto Formazione della CONFASI.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 6 – Clausola di limitazione di responsabilità

La CONFASI non assume obbligazioni per conto dell'ASSOP2 né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'ASSOP2B.

L'ASSOP2B non si assume le obbligazioni della CONFASI né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della CONFASI.

E' esclusa ogni garanzia dell'ASSOP2B per le obbligazioni contratte dalla CONFASI; è parimenti esclusa ogni garanzia della CONFASI per le obbligazioni contratte dall'ASSOP2B.

Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

Art. 7 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici, tramite accordi di secondo livello.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico- scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 8 – Sedi operative e costi per le attività

Le parti concordano che per l'espletamento delle attività dovranno essere attivate su richiesta delle sedi territoriali CONFASI da parte del responsabile territoriale previa comunicazione al Comparto Formazione della CONFASI.

L'ASSOP2B metterà a disposizione dei referenti delle sedi territoriali, interessate ad offrire i servizi formativi erogati da ASSOP2B, il proprio know how, anche in ambito promozionale e garantirà la formazione sulla propria offerta formativa.

Per l'attività di segnalazione di corsisti, ASSOP2B riconoscerà alla sede territoriale CONFASI un contributo, con accordo separato e facente parte integrante del presente accordo quadro e degli accordi di secondo livello.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 10 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi biennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso il recesso deve essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Articolo 11 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Competenza.

04/02/2022.

Il Rappresentante Legale ASSOP2B

Giuseppe Caruso

Il Rappresentante Legale CONFASI

Antonio La Ghezza